

**REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 dicembre 2002**  
**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2002 <sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
- (2) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Le restituzioni devono essere fissate tenendo conto dei limiti conseguenti agli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.
- (3) Le restituzioni devono essere fissate tenendo conto in particolare della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale.
- (4) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.
- (5) I pomodori, le arance, i limoni e le mele delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico.
- (6) Affinché le risorse disponibili possano essere utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati, occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente

determinati dal regime delle restituzioni. Per tali motivi e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare dei contingenti per prodotto.

- (7) Tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno scegliere il metodo più adatto di restituzione all'esportazione per certi prodotti e certe destinazioni.
- (8) Occorre ripartire i quantitativi previsti per i diversi prodotti in base ai vari sistemi di concessione della restituzione, tenendo conto in particolare del grado di deperibilità.
- (9) La nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1007/2002 <sup>(6)</sup>, deve applicarsi alle misure previste dal presente regolamento.
- (10) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001 <sup>(8)</sup>, ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.
- (11) Il comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate in allegato.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000, non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 gennaio 2003.

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

<sup>(5)</sup> GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 76 del 19.3.2002, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.